



Il nuovo Codice Civile facile da comprendere

PRESCRIZIONE ESTINTIVA

- istituto che ha subito alcune modifiche con il Codice Civile;
- regolamentata agli articoli 2.500-2.544, rappresentanti il diritto comune in materia di prescrizione estintiva.

DISPOSIZIONI GENERALI

- oggetto della prescrizione estintiva – cio' che si estingue con la prescrizione, se non è stato esercitato entro il termine previsto dalla legge, è il diritto materiale all'azione;
- diritto all'azione = diritto di costringere una persona, con l'aiuto della forza pubblica, a effettuare una certa prestazione, a rispettare una certa situazione giuridica o a sopportare qualsiasi sanzione civile, a seconda del caso.

Prescrittibilità del diritto all'azione

Sono sottoposti alla prescrizione estintiva:

- i diritti all'azione *aventi un oggetto patrimoniale*, salvo il caso in cui per legge è previsto diversamente;
- altri diritti all'azione, qualunque sia il loro oggetto, in casi espressamente previsti dalla legge.

Imprescrittibilità del diritto all'azione

Il diritto all'azione è imprescrittibile nei seguenti casi:

1. nei casi previsti dalla legge;
 2. tutte le volte che, per natura o oggetto del diritto soggettivo tutelato, il suo esercizio non può essere ristretto nel tempo;
 3. i diritti relativi a :
- l'azione riguardante la difesa di un diritto non patrimoniale, salvo il caso in cui per legge è previsto diversamente;
 - l'azione di accertamento dell'esistenza o dell'inesistenza di un diritto;
 - l'azione di accertamento della nullità assoluta di un atto giuridico;
 - l'azione di accertamento della nullità assoluta del certificato di erede, se il suo oggetto lo rappresenta sia la determinazione dell'asse ereditario, sia della divisione successoria dei beni, previo condizione di accettazione dell'eredità entro il termine previsto dalla legge.

Prescrizione del diritto all'azione riguardante i diritti accessori

- nel momento dell'estinzione del diritto all'azione riguardante un diritto principale si esaurisce anche il diritto all'azione riguardante i diritti accessori, *salvo il caso in cui per legge si prevede diversamente*;
- nel caso in cui un debitore è tenuto a prestazioni successive, il diritto all'azione riguardante ognuna di queste prestazioni si esaurisce attraverso una prescrizione particolare, anche se il debitore continua a

Progetto „Arrivano i Codici !”

1

Il contenuto di questa documentazione non rappresenta un'interpretazione ufficiale del Nuovo Codice civile e non esaurisce tutti gli aspetti relativi a tale argomento.

eseguire una o l'altra delle prestazioni dovute;

- comunque, queste ultime disposizioni non sono attuabili nel caso in cui le prestazioni successive costituiscono, con la loro finalità, risultata dalla legge o dalla convenzione, un insieme unitario.

Prescrizione del diritto all'azione riguardante il credito garantito

- la prescrizione del diritto all'azione riguardante il credito principale non attira anche l'estinzione del diritto all'azione ipotecaria, però soltanto nei limiti del valore di tali beni;
- queste disposizioni non si applicano alla prescrizione del diritto all'azione per il pagamento degli interessi e degli altri accessori del credito ipotecario, i quali, al di là del capitale, non possono più essere coperti dopo il compimento della prescrizione dalla valorizzazione, in via coattiva, del bene gravato.

Compensazione e diritto di ritenzione

La prescrizione non ostacola l'estinzione per compenso dei crediti reciproci, né l'esercizio del diritto di ritenzione, se il diritto all'azione non era prescritto nel momento in cui il compenso o il diritto di ritenzione, a seconda del caso, avrebbe potuto opporsi.

Effetti della prescrizione acquistata

- la prescrizione non opera di pieno diritto, ma deve essere invocata;
- dopo il compimento del termine di prescrizione, colui tenuto può rifiutare a eseguire la prestazione;
- colui che ha eseguito *volontariamente* l'obbligo dopo che il termine di prescrizione si è compiuto non ha il diritto di richiedere la restituzione della prestazione, anche se alla data dell'esecuzione non sapeva che il termine della prescrizione era acquisito;
- il riconoscimento del diritto, fatto attraverso un atto scritto, nonché la costituzione di garanzie a vantaggio del titolare del diritto la cui azione è prescrivibile sono validi, anche se colui che li ha fatti non sapeva che il termine di prescrizione era acquisito, casi in cui sono attuabili le regole riguardanti la rinuncia alla prescrizione.

Rinuncia alla prescrizione

- non si può rinunciare alla prescrizione finché non inizia a correre;
- si può rinunciare alla prescrizione acquisita, nonché al beneficio del termine decorso per la prescrizione iniziata e non acquisita.
 - Tipi di rinuncia alla prescrizione
 - *Espressa*;
 - *Tacita* – in questo caso, deve essere certa, potendo risultare soltanto da manifestazioni non equivoche.
 - Persone che non possono rinunciare alla prescrizione
 - colui privo della capacità di alienare o, a seconda del caso, di impegnarsi.
 - Effetti della rinuncia alla prescrizione
 - dopo la rinuncia inizia a correre una nuova prescrizione dello stesso genere;
 - se la parte avente diritto rinuncia al beneficio del termine decorso fino a quella data, si applicano le disposizioni relative all'interruzione della prescrizione attraverso il riconoscimento del diritto.
 - Estensione della rinuncia alla prescrizione
 - la rinuncia produce i suoi effetti soltanto nei confronti di colui che l'ha fatto;
 - non può essere sollevata contro i codebitori solidali o un obbligo indivisibile o contro i fideiussori.

Persone che possono adurre la prescrizione

1. colui a vantaggio del quale corre;

- la prescrizione può essere opposta di persona o tramite rappresentante, senza che la persona sia tenuta a produrre alcun titolo contrario o essere in buona fede;
- l'organo di giurisdizione competente *non può applicare la prescrizione d'ufficio*, anche se l'invocazione della prescrizione sarebbe nell'interesse dello Stato o delle sue strutture amministrative-

Progetto „Arrivano i Codici !”

2

Il contenuto di questa documentazione non rappresenta un'interpretazione ufficiale del Nuovo Codice civile e non esaurisce tutti gli aspetti relativi a tale argomento.

territoriali.

2. *i codebitori di un obbligo solidale o indivisibile e fideiussorio;*
 - loro possono citare la prescrizione, anche se uno dei debitori ha omesso di farlo, o ne ha rinunciato;
3. *i creditori dell'interessato, nonchè ogni altra persona interessata.*

Momento fino al quale si puo' sollevare la prescrizione

- o la prescrizione puo' essere opposta *soltanto in primo grado*, con opposizione o, in mancanza dell'invocazione, entro e non oltre la prima udienza alla quale le parti sono legalmente citate.

Regole applicabili alla prescrizione estintiva

- o la prescrizione estintiva è regolamentata per legge;
- o è *vietata* ogni clausola con la quale sia direttamente sia indirettamente un'azione sarebbe dichiarata imprescrittibile, benchè, ai sensi della legge, questa è prescrivibile, o viceversa, un'azione dichiarata dalla legge imprescrittibile sarebbe considerata prescrivibile;
- cio' malgrado, entro i limiti e nelle condizioni previste dalla legge, le parti aventi piena capacità di esercizio possono, con accordo espresso, modificare la durata dei termini di prescrizione o modificare il corso della prescrizione mediante la determinazione del suo inizio o la modifica delle cause legali di sospensione o di interruzione, a seconda del caso. Fanno eccezione i diritti all'azione dei quali le parti non possono disporre e alle azioni risultate dai contratti di adesione, di assicurazione e quelli sottoposti alla normativa relativa alla tutela degli interessi dei consumatori.
 - o i termini di prescrizione possono essere ridotti o aumentati, previo accordo espresso delle parti, senza però che la loro nuova durata sia inferiore a un anno, né superiore a 10 anni, *salvo* i termini di prescrizione di 10 anni o più lunghi, che possono essere prolungati fino a 20 anni;
 - tali disposizioni *non si applicano* nel caso dei diritti all'azione dei quali le parti non possono disporre, né alle azioni risultate dai contratti di adesione, di assicurazione e quelli sottoposti alla normativa relativa alla tutela degli interessi dei consumatori;
 - o ogni convenzione o clausola contraria alle disposizioni del presente articolo è colpita dalla nullità assoluta.

! La prescrizione del diritto di ottenere l'esecuzione coattiva di una sentenza giudiziaria o arbitrale o di un titolo esecutivo è sottoposta alle disposizioni del codice di procedura civile, salvo il caso in cui le ultime sarebbero insufficienti.

Progetto „Arrivano i Codici !”

3

Il contenuto di questa documentazione non rappresenta un'interpretazione ufficiale del Nuovo Codice civile e non esaurisce tutti gli aspetti relativi a tale argomento.